Conto corrente con la Poste

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 71° — **Roma - Mercoledì, 16 aprile 1930 - Anno VIII** — **Numero 90**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — Caltanissetta: *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Cavallotti n. 16; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T.* nelle principali città del mondo. — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 639.

LEGGE 17 marzo 1930, n. 337.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il capo III del titolo VII della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica è abrogato nella parte compresa fra gli articoli 73 e 93 e sostituito dalle disposizioni che seguono.

CAPO III.

DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 73. — L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio

di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Art. 74. — L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se non in seguito a regolare inchiesta svolta con le norme contenute nel regolamento.

Art. 75. — La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta al comandante del Corpo di armata, al comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè al comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, al comandante di zona aerea territoriale; sempre quando il Ministero competente non decida di avocare a sè il deferimento dell'ufficiale al Consiglio di disciplina.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da Comandi diversi o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione è riservata al Ministro.

Art. 76. — Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro per la guerra, o per la marina, o per l'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'Esercito o alla Marina o all'Aeronautica.

Art. 77. — Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di Corpo d'armata o comandante in capo delle squadre navali o dei dipartimenti militari marittimi, nonchè dal comandante militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o comandante di zona aerea territoriale, in ogni altro caso.

Allorchè trattisi di sottoporre ad un Consiglio di disciplina ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, tale Comando è considerato come facente parte del Corpo d'armata di Roma. La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina, la formazione e la convocazione del Consiglio medesimo spettano al comandante del Corpo di armata di Roma, salvo il disposto dell'art. 75.

Ordinamento.

Art. 78. — Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone di tre ufficiali in servizio permanente effettivo designati secondo l'ordine di anzianità stabilito dal regolamento, dipendenti dai Comandi di cui al precedente articolo.

Quando l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga ad arma o corpo combattente, i componenti il Consiglio stesso dovranno essere tratti dagli ufficiali delle armi e corpi combattenti.

Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene.

Le annesse tabelle (allegati nn. 1, 2 e 3) stabiliscono la composizione del Consiglio di disciplina per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica.

La tabella allegato n. 4 stabilisce quali sono i ruoli degli ufficiali di arma o corpo combattente.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso Comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ai Comandi più vicini.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli del grado prescritto dalle tabelle allegati nn. 1, 2 e 3, osservate le norme dei precedenti commi.

Trattandosi però di formare un Consiglio per ufficiali generali od ammiragli di grado superiore a generale di divisione, o corrispondenti, il Consiglio stesso sarà composto di generali od ammiragli dei gradi e della anzianità, che di volta in volta stabilirà il Ministero competente.

Per la Regia aeronautica la norma suddetta si applica per i generali di grado superiore a generale di brigata aerea o corrispondenti.

Art. 79. — Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali od ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

Verificandosi la mancanza di generali od ammiragli, il Ministero interessato potrà richiedere generali od ammiragli dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica con le norme enunciate.

Art. 80. — E' abrogato.

Art. 81. — Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a Corpi d'armata, Comandi di squadre navali o dipartimenti militari marittimi o al Comando militare marittimo autonomo dell'alto Adriatico, o zone aeree diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità adottando nel primo caso per la formazione del Consiglio la tabella che contempla per i suoi componenti i gradi più elevati.

Art. 82. — Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio di disciplina viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dal secondo gruppo;

b) se i gruppi sono tre, il presidente è tratto da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e i due membri dagli altri due gruppi traendo il meno anziano da quello cui appartiene il più elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio.

Art. 83. — Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale, i capi di Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, il comandante in seconda del Corpo di Stato Maggiore e l'ufficiale generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'esercito, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, i generali a disposizione per incarichi speciali (art. 15 del R. decreto-legge 31 dicembre 1927, n. 2504), e quelli in soprannumero (art. 77-*ter* legge 11 marzo 1926, n. 398, aggiunto con R. decreto-legge 30 ottobre 1927, n. 2025), gli ammiragli di squadra considerati in aumento alla tabella organica (R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1497), e quelli di divisione in soprannumero (R. decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317);

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi e che vi prestano di fatto effettivo servizio;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica (esclusi gli ufficiali generali del-

l'Arma aeronautica a disposizione del Ministero dell'aeronautica), quelli addetti all'ufficio militare del Ministero delle colonie, agli uffici dello Stato Maggiore del Regio esercito, della Regia marina, agli uffici del capo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali, alla segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del Corpo di armata e della divisione del Comando in capo di armata navale o di squadra, dei Comandi in capo dei dipartimenti marittimi militari e dei Comandi militari marittimi o del Comando di zona aerea territoriale, per questi limitatamente ai casi in cui alle seguenti lettere *i*) ed *l*);

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso, o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta;

n) gli ufficiali che nella ultima compilazione delle note caratteristiche non abbiano riportato almeno la classifica di buono con punti due o qualifiche analoghe, da stabilirsi dal competente Ministero.

Art. 84. — L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se si trovino in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo, procedendo, ove il caso lo richieda, a tutte le necessarie sostituzioni con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità.

Il Consiglio di disciplina si riunirà nel luogo che verrà designato dall'autorità che lo ha formato e convocato.

Art. 85. — E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente più elevato in grado, ed, a parità di grado, il più anziano.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per le unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

rt. 86. — L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di Comandi navali all'estero, o presso truppe coloniali o Comandi navali dislocati in colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87. — L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che vi è sottoposto. Rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione, gli atti dell'inchiesta numerati e descritti in un indice. Fra es debbono essere comprese le eventuali difese scritte dell'i quisito.

Art. 88. — Il presidente invita i membri del Consiglio procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a t uopo un congruo termine.

Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenut esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione e invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad in tervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non s presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impe dito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata dal pre sidente.

Art. 89. — Lo svolgimento e le conclusioni del Consigli di disciplina sono segreti.

Art. 90. — Aperta la seduta il presidente richiama l'at tenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parer che sono chiamati ad esprimere, che, come è detto all'art. 73 dovrà unicamente basarsi sulla propria convinzione, sui sen timenti dell'onore e del dovere, nell'interesse superiore dell integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa poscia introdurre l'ufficiale e, dopo letto l'ordine d convocazione, fa procedere alla lettura degli atti e delle giu stificazioni.

Terminata la lettura, il presidente dichiara in calce all'in dice degli atti che tutti i documenti trasmessi dall'autorit superiore sono stati letti; vi appongono la firma anche membri e l'ufficiale sottoposto al Consiglio.

Art. 91. — Il presidente e i membri del Consiglio a mezz del presidente, astenendosi dal fare apprezzamenti, potrann chiedere all'ufficiale i necessari chiarimenti sui fatti a lu addebitati.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio non è ammesso a fa nuove istanze, nè ad esibire o chiedere produzione di nuo documenti, ma potrà esporre ragioni a difesa, le quali d vranno, in tal caso, risultare da un sunto scritto, da l stesso compilato e firmato seduta stante, e che il presiden allega agli atti facendone menzione nel verbale.

Art. 92. — Udite le eventuali giustificazioni, il presiden fa ritirare l'ufficiale.

Qualora il Consiglio ritenga di non poter esprimere il pr prio parere senza un supplemento di istruttoria, sospend il procedimento e restituisce gli atti all'autorità che h ordinato la convocazione, precisando i punti sui quali giu dica necessarie nuove indagini.

Non verificandosi la particolare circostanza, il president mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini del l'art. 73:

« Il . . . . . è ancora meritevole di conservare il grado? »

La votazione è palese ed i componenti del Consiglio votan in ordine inverso di grado e di anzianità.

Indi il presidente pronunzia l'esito della votazione ed i conseguente parere del Consiglio.

Il segretario compila seduta stante il verbale della sedut col parere del Consiglio, documento che viene letto e firmat dai componenti il Consiglio stesso.

Il presidente scioglie il Consiglio e trasmette quindi g atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al M nistero, col proprio parere.

Art. 93. — E' in facoltà del Ministro di ordinare la rin novazione del Consiglio di disciplina.

Il Ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal pa rere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.

In caso di rinnovazione, la decisione verrà presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio.

Art. 94. — I Consigli di disciplina già ordinati e formati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

Art. 95. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di emanare, di concerto con quelli per la marina e per l'aeronautica, le opportune varianti al titolo VI, capo III, delle speciali « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica » nell'attesa della pubblicazione del relativo regolamento.

Art. 2.

E' abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO 1.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali del Regio esercito.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Generale designato di Armata	Generale di Corpo d'armata (1)	Generale di divisione (1)	Generale di brigata (1)	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	—	1	—	2
1° Tenente e Capitano	—	—	—	1	1	1	—
1° Capitano e Maggiore	—	—	1	—	2	—	—
Tenente colonnello	—	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	—	1	2	—	—	—
Generale di brigata (1)	—	1	2	—	—	—	—
Generale di divisione (1)	1	2	—	—	—	—	—

(1) E gradi corrispondenti.

N.B. — Per i generali di grado superiore al generale di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 2.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia marina.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio						
	Ammiraglio designato di Armata	Ammiraglio di squadra	Ammiraglio di divisione	Contrammiraglio	Capitano di vascello	Capitano di fregata	Capitano di corvetta
Guardiamarina e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti	—	—	—	—	1	—	2
Tenente di vascello e gradi corrispondenti	—	—	—	1 (1)	1	1	—
1° Tenente di vascello, capitano di corvetta e gradi corrispondenti	—	—	1 (2)	—	2	—	—
Capitano di fregata	—	—	1	1	1	—	—
Capitano di vascello	—	—	1	2	—	—	—
Contrammiragli	—	1	2	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	1	2	—	—	—	—	—

(1) O, in mancanza, ammiraglio di divisione.
(2) O, in mancanza, contrammiraglio.

N.B. — Qualora l'ufficiale sottoposto a Consiglio appartenga a corpo non combattente, uno dei membri del Consiglio sarà tratto dal corpo cui l'ufficiale appartiene, ai sensi dell'art. 78, comma 3°.
Per gli ammiragli di grado superiore all'ammiraglio di divisione, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.

ALLEGATO 3.

Tabella di formazione del Consiglio di disciplina per gli ufficiali della Regia aeronautica.

GRADO DELL'UFFICIALE sottoposto a Consiglio	Grado e numero degli ufficiali che compongono il Consiglio					
	Generale di squadra aerea	Generale di divisione aerea	Generale di brigata aerea	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore
Sottotenente	—	—	—	1	—	2
Tenente	—	—	—	1	—	2
Capitano	—	—	1	1	1	—
Maggiore	—	1	—	2	—	—
Tenente colonnello	—	1	1	1	—	—
Colonnello	—	1	2	—	—	—
Generale di brigata aerea	1	2	—	—	—	—

N.B. — Per i generali di grado superiore al generale di brigata aerea, il Consiglio sarà formato secondo quanto stabilisce l'art. 78, ultimo comma.
In via transitoria e fino al 1932 incluso, il Ministero dell'aeronautica ha facoltà di sostituire i generali di squadra aerea e di divisione aerea con ufficiali generali di grado immediatamente inferiore.

ALLEGATO 4.

Tabella delle armi e dei corpi combattenti ai fini dell'art. 78.

	Ufficiali di arma o corpo combattente
Regio esercito	Corpo di Stato Maggiore
	Arma dei carabinieri Reali
	Arma di fanteria
	Arma di cavalleria
	Arma di artiglieria
	Arma del genio
	Ruolo M.
Regia marina	Ufficiali di Stato Maggiore (ufficiali di vascello)
Regia aeronautica	Arma aeronautica (ruolo combattente)

Numero di pubblicazione 640.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930, n. 312.

Approvazione del regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il regolamento per la coltivazione del riso in provincia di Roma, deliberato nella seduta del 26 novembre 1926 dalla Commissione straordinaria per la Provincia stessa;

Uditi i pareri del Consiglio superiore dell'economia nazionale e del Consiglio di Stato;

Veduto il titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, contenente le disposizioni sulla risicoltura, ed i regolamenti relativi;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per la coltivazione del riso nella provincia di Roma, deliberato dalla Commissione straordinaria di detta Provincia, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, foglio 56. — MANCINI.

Regolamento speciale per la risicoltura in provincia di Roma.

Art. 1.

La coltivazione del riso nella provincia di Roma è disciplinata, oltre che dal titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e dai due regolamenti generale e speciale, approvati con Regi decreti 29 marzo 1908, n. 157, e 5 gennaio 1911, n. 41, dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

Nella provincia di Roma, la coltivazione del riso non è permessa che alle distanze minime seguenti:

a) dagli aggregati di abitazione aventi una popolazione superiore ai 25.000 abitanti, km. cinque;

b) dagli aggregati di abitazione con oltre 3000 abitanti, km. tre;

c) dagli aggregati di abitazione con oltre 500 abitanti, km. uno;

d) dagli aggregati di abitazione con meno di 500 abitanti, m. 200;

e) da case sparse, m. 50;

f) da cimiteri, m. 100.

La distanza si intende data dalla retta che unisce i due punti più vicini delle risaie e del perimetro degli aggregati di abitazione.

Nelle zone malariche, le distanze di cui sopra potranno essere ridotte al minimo necessario, che sarà stabilito, caso per caso, ogni qualvolta si tratterà di ridurre a coltivazione risicola terreni palustri e notoriamente malarigeni e nei quali non sia possibile altra coltivazione che quella del riso.

Gli stabilimenti industriali sono considerati, agli effetti delle suddette distanze, come gli aggregati di pari popolazione.

Art. 3.

Chiunque intende procedere allo impianto di risaie deve farne preventivamente domanda al podestà non oltre il 15 febbraio.

La domanda per attivazione delle risaie deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo e dovrà portare allegata una pianta topografica dimostrativa in scala non superiore ai 1:25.000 in cui sia riportata la posizione delle case isolate e degli aggregati di popolazione più vicini.

La medesima dovrà specificare:

1° se e come si sia provveduto ad assicurare la provvista di acqua potabile;

2° se e come si sia provveduto agli alloggi per il personale fisso e ai dormitori per i lavoratori avventizi.

Il podestà, fatta trascrivere la dichiarazione di attivazione di risaia nell'apposito registro, in cui dovranno anche annotarsi le eventuali variazioni successive, trasmetterà la domanda al prefetto unitamente ai documenti prescritti dall'istruttoria.

Art. 4.

Il prefetto, ricevuta la dichiarazione, dovrà far eseguire, a carico del dichiarante, tutte le verifiche ed accertamenti necessari, ed interpellerà, se del caso, l'Ispettorato del lavoro e la Cattedra ambulante di agricoltura; dopo di che emetterà il decreto di autorizzazione al funzionamento della risaia, in cui saranno nettamente indicati i limiti di essa.

Art. 5.

La coltivazione a riso, già attuata o da attuarsi, potrà sempre essere vietata con decreto prefettizio ai sensi del-

l'art. 77 del testo unico delle leggi sanitarie quando, nonostante la osservanza di tutte le disposizioni, risultasse nociva alla salute pubblica. Il provvedimento di divieto potrà essere richiesto sia dalla Amministrazione comunale che da chiunque interessato.

Il divieto della risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

Art. 6.

I risicultori devono curare che le acque di irrigazione siano in quantità sufficiente per ogni appezzamento di terreno.

I canali ed i fossi destinati a condurre l'acqua dovranno essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgarsi in modo da impedire ogni ristagno nocivo.

Ove esistono scavi e terreni depressi, nei quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, si possono costituire stagni o paludi, i proprietari delle risaie sono tenuti a colmarli, ovvero ad eseguire le opere opportune per dare il necessario scolo alle acque.

E' vietata ogni forma di coltivazione a bacino chiuso.

Art. 7.

Le abitazioni dei lavoratori impiegati nella coltivazione del riso saranno considerate come abitazioni rurali, e devono rispondere ai requisiti stabiliti dal regolamento di igiene locale.

Ad ogni modo, tanto le abitazioni che i dormitori di tali operai, siano stabili che semi-stabili, dovranno avere il pavimento asciutto, sopraelevato dal piano di risaia, e dovranno essere costruiti in modo da essere protetti contro le vicende atmosferiche; dovranno inoltre avere ambienti distinti per sessi e, possibilmente, per ogni famiglia, e non comunicanti fra loro.

Dovranno pure detti ambienti essere sufficientemente ventilati, con cubatura sufficiente e internamente imbiancati di recente con latte di calce. La cubatura, però, non potrà essere, in nessun caso, inferiore a metri cubi nove e di una superficie inferiore a metri quadrati tre per persona.

Infine è obbligatorio che tutte le aperture di dette abitazioni e dei ricoveri siano munite di adatte reticelle contro la penetrazione delle zanzare e che le porte siano munite di doppio uscio con tela metallica e con movimento di apertura verso l'esterno.

Art. 8.

Nelle località coltivate a riso, situate a distanza notevole dagli aggregati, dovrà essere allestito un locale di ricovero e di isolamento dei lavoratori colpiti da malaria o da malattia contagiosa, e tale locale deve rispondere ai requisiti di cui al precedente articolo.

Art. 9.

Sarà, inoltre, cura dei conduttori, qualora le condizioni della bonifica idraulica lo permettano, di provvedere ai ripari dei lavoratori in caso di intemperie improvvise.

Art. 10.

A tutti i lavoratori, così stabili come avventizi, dovrà essere fornita acqua di buona qualità e in quantità sufficiente.

Al riguardo saranno tenute presenti le disposizioni di legge e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno con circolare 6 giugno 1908, n. 20800-2.

I pozzi, di buona acqua potabile, saranno muniti di pompe e protetti contro la eventualità di qualsiasi inquinamento dall'esterno e contro le infiltrazioni di acque superficiali.

La distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori, in aperta campagna, deve essere fatta con adatti recipienti ben puliti, ben chiusi e muniti di rubinetti per la erogazione.

Dovranno escludersi recipienti a copertura mobile, che permettano di bere applicandovi direttamente le labbra, oppure mediante attingimento dell'acqua a mezzo di secchietti, bicchieri a mano e simili.

Art. 11.

Nei Comuni nei quali si verifica la temporanea immigrazione dei lavoratori avventizi addetti alle risaie, il Comune, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie, deve provvedere alla assistenza medico-farmaceutica con le stesse norme seguite per tale assistenza ai poveri del Comune.

Art. 12.

Per tutti i lavoratori, e per il personale, comunque addetto, in modo permanente od avventizio, al lavoro delle risaie, il Comune dovrà provvedere alla fornitura e somministrazione gratuita del chinino di Stato occorrente per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo della infezione malarica, secondo la prescrizione del medico incaricato del servizio sanitario.

Art. 13.

E' fatto obbligo ai conduttori dei fondi, in caso di malore grave che colpisca il lavoratore, di curarne il trasporto alla propria abitazione o all'ospedale, secondo i casi.

Art. 14.

Il lavoro deve essere interrotto, settimanalmente, per 24 ore, giusta l'art. 85 del testo unico delle leggi sanitarie.

La giornata di lavoro sarà interrotta da uno o più riposi della durata complessiva di tre ore. I turni di lavoro non avranno mai durata continuativa per più di quattro ore.

Le ore di riposo dovranno darsi nelle ore più calde della giornata.

La tabella dei riposi dovrà essere esposta in modo visibile presso l'ingresso delle abitazioni e dei ricoveri.

Alle donne che allattano i propri bambini dovrà concedersi un riposo di almeno mezz'ora per allattamento, da non detrarsi nel computo delle ore di lavoro.

Art. 15.

Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, e il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto a istituzioni pubbliche di beneficenza o versato alla locale Congregazione di carità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **641.**

REGIO DECRETO 20 marzo 1930, n. 313.

Autorizzazione alla nomina dei vincitori dei concorsi per volontario archivista e volontario assistente aggiunto nel ruolo del personale degli archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, ed il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 972, con cui venne data facoltà al Ministro per la giustizia di bandire due concorsi per coprire taluni dei posti vacanti nel ruolo del personale degli archivi notarili dei gruppi A e C, salvo a procedere alla nomina dei vincitori dopo che fossero cessati i divieti di assunzione di nuovo personale;

Visti i decreti in data 27 luglio 1929 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, con i quali furono banditi i concorsi anzidetti;

Ritenuto che in esito ai medesimi sono stati dichiarati vincitori rispettivamente undici e ventitre dei concorrenti;

Visto il R. decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizioni circa il divieto di assunzione di personale;

Ritenuta l'assoluta indispensabilità ed urgenza di procedere alle nomine anzidette per coprire in parte le numerose vacanze esistenti nel ruolo del personale degli archivi notarili, allo scopo di far fronte alle esigenze dei servizi relativi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, del Ministro per le finanze e del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzata la nomina nel ruolo del personale degli archivi notarili distrettuali del Regno degli undici vincitori del concorso a posti di volontario archivista (gruppo *A*) e dei ventitre vincitori del concorso a posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*).

Il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *aprile* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 295, *foglio* 43. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **642.**

REGIO DECRETO 6 marzo 1930, n. 342.

Erezione in ente morale della « Fondazione Francesco Baracca », con sede in Lugo.

N. 342. R. decreto 6 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione Francesco Baracca », con sede in Lugo, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **643.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 347.

Autorizzazione alla Scuola materna di Ziano ad accettare un lascito.

N. 347. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Scuola materna di Ziano (Trento) è autorizzata ad accettare il lascito di L. 2281 disposto in suo favore dal sig. Giovanni Battista Zorzi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **644.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 348.

Autorizzazione alla Regia accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo ad accettare un legato.

N. 348. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia accademia di scienze, lettere e belle arti di Palermo viene autorizzata ad accettare il legato per la rendita di L. 3000 annue disposto a suo favore dal prof. ing. Nunzio Ziino; viene istituita la fondazione Nunzio Ziino per il conferimento di un premio annuale alla migliore monografia attinente all'economia agraria della Sicilia, ed è approvato lo statuto della fondazione predetta.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **645.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 349.

Autorizzazione alla Regia università di Napoli ad accettare una donazione.

N. 349. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Napoli è autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali disposta in suo favore dal comm. prof. Arnaldo Angelucci per l'istituzione di una borsa di studio annuale da conferirsi ad uno studente dell'ultimo anno di corso di quella Scuola di perfezionamento in oculistica.

Visto, *il Guardasigilli* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

Numero di pubblicazione **646.**

REGIO DECRETO 17 marzo 1930, n. 351.

Autorizzazione alla Regia università di Bari ad accettare una donazione.

N. 351. R. decreto 17 marzo 1930, col quale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Bari è autorizzata ad accettare la donazione di L. 50.000 nominali disposta in suo favore dal dott. Salvatore A. Marino, per la istituzione di un premio annuo intitolato al nome del « Dott. Salvatore A. Marino » e destinato a quel laureato dell'Università stessa che presenti le migliori pubblicazioni nel campo della patologia e clinica chirurgica.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1930 - *Anno VIII*

REGIO DECRETO 13 marzo 1930.

Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Catania per l'anno 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 19 luglio 1914, n. 761;

Visto l'art. 54 del regolamento approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1916, n. 140;

Visto il testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908;
Visto l'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 512;
Visti i decreti in data 30 dicembre 1929-VIII, e 7 febbraio 1930-VIII dei Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Vista la deliberazione in data 10 ottobre 1929-VIII del Rettorato provinciale di Catania, e la successiva in data 14 febbraio 1930-VIII;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado di cui all'art. 3 della legge 19 luglio 1914, n. 761, per la provincia di Catania, per l'anno 1930, risulta formato dai signori:

Cav. uff. Pandolfo Gaetano, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente effettivo;
Cav. uff. Moschella Raffaele, consigliere della Corte di appello di Catania, presidente supplente;
Cav. uff. Rapisardi Bartolomeo, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro ordinario;
Cav. ing. Mangano Sebastiano, 1° ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Sig. ing. Bella Amera Mario, arbitro ordinario, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania;
Sig. ing. Russo Sebastiano, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Catania.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Lavori Pubblici, foglio n. 374.

(2068)

REGIO DECRETO 20 marzo 1930.

Sostituzione del Regio commissario incaricato della straordinaria gestione della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana », in Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 9 giugno 1927, col quale furono sciolti il Comitato esecutivo e gli altri organi elettivi della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana », con sede in Milano, e nominato un Regio commissario;
Veduti i Regi decreti 16 settembre 1927, 29 gennaio e 18 ottobre 1928; 12 settembre 1929 e 22 febbraio 1930 coi quali fu prorogata la gestione commissariale;
Veduta la legge 3 gennaio 1929, n. 17, sul riordinamento della mutualità scolastica, la quale, tra l'altro, dispone lo scioglimento della Società di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » ed il trasferimento del patrimonio di essa all'Ente nazionale per la mutualità scolastica, con sede in Roma, creato con l'art. 3 della legge stessa;
Veduta la lettera di dimissioni presentata il 12 febbraio 1930-VIII dal comm. dott. Antonio Castelli, dalla carica di Regio commissario presso l'Ente nazionale predetto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quello per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono accettate le dimissioni presentate dal sig. comm. dottor Antonio Castelli dalla carica di Regio commissario presso la Società scolastica di mutuo soccorso « Mutualità scolastica italiana » ed in sua sostituzione è nominato Regio commissario presso la Società stessa il sig. gr. uff. Mario Giani.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — GIULIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1930 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio n. 181. — MONACELLI.

(2063)

REGIO DECRETO 18 febbraio 1930.

Costituzione del Collegio arbitrale di 1° grado in Aquila per l'anno 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582;
Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali approvate con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;
Visti i decreti emessi in data 30 novembre 1929-VIII e 7 febbraio 1930-VIII rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per i lavori pubblici;
Viste le deliberazioni in data 2 e 4 ottobre, 12, 22, 23 novembre e 27 dicembre 1929, rispettivamente emesse dalle Amministrazioni provinciali di Pescara, Teramo, Campobasso, Chieti, Ascoli Piceno e Aquila;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale avente sede in Aquila di cui all'articolo 5, comma 1°, del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, risulta formato, per l'anno 1930, dai signori:

Cav. uff. Pugliese Filippo, consigliere della Corte di appello di Aquila, presidente effettivo;
Cav. uff. Galderisi Bernardino, consigliere della stessa Corte, presidente supplente;
Cav. uff. Bonamico Ludovico, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario;

Cav. Carboni Giovanni, primo ingegnere di sezione del Genio civile, arbitro supplente;
Ing. Menè Tommaso, arbitro ordinario, e ing. Martinez Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;
Cav. ing. De Vico Antonio, arbitro ordinario, e cav. ing. Boldrini Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;
Ing. Farrace Francesco, arbitro ordinario, e ing. De Vita Umberto, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;
Cav. ing. Taralli Umberto, arbitro ordinario, ed ing. De Cesare Angelo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti;
Ing. Ulpiani Pietro, arbitro ordinario, ed ing. Marini Alessandro, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;
Ing. Vacca Francesco, arbitro ordinario, e ing. Bonanni Caione Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Aquila.

Il predetto Collegio funzionerà dalla data del presente decreto.
Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1930 - Anno VIII
Registro n. 3 Lavori Pubblici, foglio n. 375.

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione dell'« Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani » in Perugia.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 ottobre 1929 con il quale si è prorogato, fino al 31 marzo u. s., il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato della temporanea gestione dell'Opera pia nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani in Perugia;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga del termine suaccennato;
Veduta la proposta del prefetto di Perugia;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al commissario suddetto, per il compimento dei suoi lavori, è prorogato fino al 31 luglio 1930.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 6 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2071)

DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della Congregazione di carità e di altre Opere pie in Bevagna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1929 con il quale si fissava al 31 gennaio u. s. il termine per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione della Congregazione di carità, dell'Orfanotrofio maschile « Francesco Torti » e dell'Asilo infantile di Bevagna;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario una proroga del termine assegnatogli;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 31 luglio p. v.

Il prefetto di Perugia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 3 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2072)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1930.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri » in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 luglio 1928, col quale fu sciolta l'Amministrazione dell' « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri » con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo all'avv. Aldo Vecchini, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, opportune riforme nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;
Visti i decreti Ministeriali 28 febbraio, 10 maggio, 8 agosto 1929 e 10 gennaio 1930, coi quali fu prorogato il termine assegnato al commissario per il compimento dei suoi lavori;
Vista la proposta del prefetto;
Ritenuta la necessità di accordare al commissario un'ulteriore proroga dei termini suaccennati;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario, per l'espletamento dell'incarico conferitogli, è prorogato fino al 31 luglio p. v.

Il prefetto di Roma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2073)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1930.

Concessione della libera pesca sul torrente Gilba nel comune di Brossasco.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti la legge 24 marzo 1921, n. 312, sulla pesca e sui pescatori, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1647;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, portante modifiche alle disposizioni vigenti sulla pesca;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1224, che proroga al 30 giugno 1932 il termine per la revisione dei decreti di riconoscimento del possesso dei diritti esclusivi di pesca;

Vista l'istanza del podestà del comune di Brossasco, in data 17 marzo 1927, intesa ad ottenere il riconoscimento del possesso del diritto esclusivo di pesca sul torrente Gilba;

Considerato che il Comune predetto non si trova in possesso di un decreto prefettizio di riconoscimento, emesso ai sensi del R. decreto 15 maggio 1884, n. 2503, e che non presentò la domanda per ottenere tale decreto nel termine perentorio del 31 dicembre 1921;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 25 febbraio 1930-VIII;

Decreta:

L'istanza del comune di Brossasco in data 17 marzo 1927, di cui nelle premesse, non è accolta.

La pesca sul torrente Gilba è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

(2070)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1930.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, venga fissato periodicamente dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali disponendo, tra l'altro, che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso, fossero invece compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a*), numeri 2 e 3 della tariffa vengono tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1928, n. 4022, che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale del 25 agosto 1928, n. 4022, le tabelle allegate *A, B, C, D,* indicanti i valori ufficiali, espressi in oro, per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per le corporazioni: BOTTAI.

ALLEGATO *A*.

VOCE 658-*a*/2-*a*/3-*a*/5.

Oli essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati.

	Valore per Kg. — Lire-oro
Olio essenziale di angelica	125 —
Id. di anice comune	10 —
Id. di badiana	7 —
Id. di cajeput	7 —
Id. di camomilla comune	120 —
Id. di camomilla romana	300 —
Id. di cananga	30 —
Id. di cannella di Ceylan	70 —
Id. di cannella di China	18 —
Id. di cardamomo	260 —
Id. di carvi	25 —
Id. di citronella	5 —
Id. di comino	50 —
Id. di eucalipto	6 —
Id. di finocchio	12 —
Id. di garofani (chiodi di)	20 —
Id. di geranio	35 —
Id. di ginepro	20 —
Id. di lavanda	50 —
Id. di legno cedrino	5 —
Id. di legno rodio	80 —
Id. di legno Sandalo Indie orientali	70 —
Id. di legno Sandalo Indie occidentali	20 —
Id. di legno sassofrasso	10 —
Id. di lemongrass	7 —
Id. di linaloe	12 —
Id. di macis	25 —
Id. di maggiorana	20 —
Id. di menta	50 —
Id. di mircia	20 —
Id. di neroli	600 —
Id. di opoponax	80 —
Id. di origano	15 —
Id. di patsciuli	60 —
Id. di petitgrain	18 —
Id. di rosmarino	6 —
Id. di salvia comune	12 —
Id. di salvia sclarea	500 —
Id. di senape	50 —
Id. di spigo	10 —
Id. di timo	12 —
Id. di vetiver	60 —
Id. di ylang-ylang	150 —
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

ALLEGATO *B.*

VOCE 658-*b*.

Oli essenziali ed essenze, deterpenati.

	Valore per Kg. — Lire-oro —
Olio essenziale di anice comune	18 —
Id. di anice stellato (badiana)	16 —
Id. di arancio amaro	1250 —
Id. di arancio dolce	1100 —
Id. di bergamotto	180 —
Id. di cannella di Ceylan	190 —
Id. di cannella di China	38 —
Id. di cedro	180 —
Id. di citronella	20 —
Id. di lavanda	95 —
Id. di lemongrass	25 —
Id. di limone	280 —
Id. di linaloe	30 —
Id. di mandarino	2080 —
Id. di menta	130 —
Id. di mircia	55 —
Id. di neroli	3350 —
Id. di petitgrain	52 —
Id. di rosa	4500 —
Id. di rosmarino	20 —
Oli essenziali altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *C.*

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore per Kg. — Lire-oro —
Acetato di benzile	5,50
Id. di bornile	15 —
Id. di geranile	30 —
Id. di linalile	55 —
Id. di terpenile	9 —
Acetofenone	15 —
Acido fenilacetico	8 —
Alcool benzilico	6 —
Id. cinnamico	30 —
Id. feniletilico	20 —
Aldeide anisica	20 —
Id. cinnamica	7,50
Id. fenilacetica	40 —
Anetolo	10 —
Antranilato di metile	20 —
Benzoato di benzile	7,50
Id. di metile	8 —
Bromostirolo	25 —
Cinnamato di etile	18 —
Id. di metile	18 —
Citrale	40 —
Citronellale	19 —
Citronellolo	30 —
Cumarina	22 —
Difenilmetano	5,50
Eliotropina	15 —
Etere difenilico	5,50
Eucaliptolo	9 —
Eugenolo	40 —
Fenilacetato di etile	15 —
Id. di metile	15 —
Formiato di benzile	10 —
Id. di citronellile	50 —
Id. dell'etere feniletilico	40 —
Geraniolo	25 —
Idrossicitronellale	50 —
Indolo	350 —
Isoeugenolo	45 —
Linalolo	50 —
Mentolo	50 —
Metilparacresolo	15 —
Muschio xilene	18 —
Id. chetone	60 —
Id. ambretta	55 —
Nerolina	7 —
Ossido di fenile (V. etere difenilico)	— —
Safrolo	3,50
Salicilato di amile	10 —
Id. di metile	5 —
Terpineolo	6 —
Timolo	30 —
Vaniglina	55 —
Yara-yara	8 —
Profumi sintetici, altri	(valore fattura)
Costituenti di essenze, altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

ALLEGATO *D.*

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principî attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore per Kg. — Lire-oro —
Aconitina e suoi sali	3000 —
Agaricina (principio attivo)	230 —
Aloina (principio attivo)	30 —
Apomorfina idroclorato	1550 —
Arecolina bromidrato	880 —
Id. idroclorato	1020 —
Atropina	385 —
Id. salicilato	550 —
Id. solfato	300 —
Berberina e suoi sali	210 —
Brucina	18 —
Id. (sali di)	16 —
Caffeina	20 —
Id. (suoi sali, escluso il valerianato)	16 —
Id. valerianato	30 —
Cantaridina (principio attivo)	3300 —
Capsicina	38 —
Cocaina	630 —
Id. idroclorato	580 —
Codeina	625 —
Id. fosfato	460 —
Id. idroclorato	500 —
Id. solfato	500 —
Colchicina e suoi sali	3400 —
Diacetilmorfina e suoi sali	650 —
Digitalina amorfa	1620 —
Id. cristallizzata	7800 —
Eserina	4320 —
Id. (sali di)	3000 —
Etilmorfina idroclorato	625 —
Evonimina	120 —
Giusquina e suoi sali	1700 —
Idrastina e suoi sali	5400 —
Idrastinina e suoi sali	2520 —
Joimbina idroclorato	540 —
Morfina	510 —
Id. (sali di)	470 —
Omatropina e suoi sali	1200 —
Papaverina e suoi sali	600 —
Pelletterina solfato	2750 —
Id. tannato	1200 —
Pilocarpina	520 —
Id. (sali di)	370 —
Salicina	48 —
Saponina	30 —
Scopolamina e suoi sali	1350 —

	Valore per Kg. Lire-oro
Solanina	1620 —
Id. idroclorato	2100 —
Sparteina solfato	58 —
Stricnina e suoi sali	65 —
Teobromina	14 —
Id. e sodio acetato	11 —
Id. e sodio salicilato	10 —
Veratrina	155 —
Altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2095)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1930.
Norme concernenti il denaturante generale per lo spirito da impiegare in miscela con la benzina ovvero per la preparazione di carburanti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 20 del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;
Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52;
Veduto l'art. 118 del regolamento per l'applicazione della imposta sugli spiriti, approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Veduto l'art. 7 del decreto Ministeriale 27 marzo 1930, n. 2146, che detta norme per l'applicazione del sovramenzionato R. decreto 14 febbraio 1930, n. 52;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

Il denaturante generale dello Stato, per lo spirito da impiegare nella preparazione dei carburanti ovvero da miscelare con la benzina, sarà costituito da un miscuglio di olio di acetone e di idrocarburi complessi, contenente piccole quantità di sostanze indicatrici.

Art. 2.

Per ogni ettolitro di spirito da denaturare di gradazione non inferiore a 95, per gli usi di cui al precedente art. 1, si dovranno aggiungere in presenza degli agenti della finanza, litri uno della miscela sovraindicata.

Art. 3.

Il denaturante sarà fornito dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 10 al litro.

Art. 4.

Per lo spirito destinato alla fabbricazione di carburanti è consentito d'impiegare, invece del denaturante di cui all'art. 1, rispettivamente quelli indicati nei decreti con i quali i singoli fabbricanti di carburante sono ammessi ad impiegare spirito denaturato in esenzione da imposta.

Art. 5.

Previa autorizzazione del Ministro per le finanze, lo spirito denaturato da mescolare con la benzina o da impiegare per la fabbricazione di carburanti potrà essere colorato con quel colore che gli interessati crederanno opportuno.

Roma, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII

Il Ministro: MOSCONI.

(2100)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1930.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, sul regime degli spiriti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 2 e 11 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52;

Determina:

Art. 1.

La quantità di alcool che i fabbricanti di spirito di 1ª categoria e gli importatori di alcool sono obbligati a tenere a disposizione degli importatori di benzina e dei fabbricanti di carburante è stabilita nella misura di 25 % di quella rispettivamente prodotta od importata a partire dal 15 febbraio 1930, nonchè di quella di 1ª categoria esistente alla stessa data nei magazzini vincolati alla finanza annessi alle fabbriche od esercitati dai commercianti all'ingrosso, esclusi i magazzini annessi agli stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti, delle frutta, del vermut, dei liquori e delle altre bevande alcooliche da esportare.

La quantità di prodotto da tenere a disposizione come sopra deve avere gradazione non inferiore a 95 anche quando la residuale quantità abbia, se non destinata ad usi potabili, gradazione inferiore a 95.

Il 40 % della quantità messa a disposizione è riservata esclusivamente ai fabbricanti di carburanti.

E' consentito il passaggio da una fabbrica di spirito ad un'altra della quota di alcool da tenere a disposizione come innanzi.

Art. 2.

La consegna dell'alcool dai fabbricanti o dagli importatori ai fabbricanti di carburante o agli importatori di benzina deve essere fatta, previa la prescritta adulterazione, franca sul vagone alla stazione di partenza. E' ammessa la facoltà di ritirare l'alcool ancor prima della denaturazione e di trasportarlo in cauzione per effettuarne la denaturazione presso gli stabilimenti all'uopo predisposti dagli importatori di benzina. I recipienti metallici per il trasporto dovranno essere forniti dagli importatori di benzina o dai fabbricanti di carburante e dovranno avere, ciascuno, capacità non inferiore a 2 ettolitri.

All'atto dell'ordinativo dell'alcool da prelevare deve essere corrisposto il relativo prezzo. La consegna dell'alcool deve essere pronta a richiesta del committente.

Sono a carico dei fabbricanti di carburante e degli importatori di benzina le spese per l'acquisto del denaturante e per la denaturazione.

Art. 3.

La misura percentuale di alcool che deve essere contenuta nella miscela che gli importatori di benzina sono obbligati a formare con parte del prodotto da essi importato e con la quantità di alcool messa a loro disposizione, è fissata, in peso e riferita a anidro, nella misura minima del 30 % ed in quella massima del 60 %.

Qualora gli importatori di benzina, nella formazione della miscela, invece di usare alcool assoluto nelle proporzioni sopra indicate, intendano impiegare sostanze che leghino la benzina all'alcool, la miscela dovrà avere requisiti di stabilità, di sicurezza e di idoneità che saranno accertati insindacabilmente dal Ministero delle corporazioni, al quale dovrà essere presentato, insieme alla formula di composizione, un campione della miscela, di quantità non inferiore a 10 litri.

Art. 4.

Il prezzo al quale i fabbricanti ovvero gli importatori di spirito devono cedere la quantità di spirito, di gradazione non minore a 95, da impiegare per carburante, è stabilito in L. 130 per ettanidro.

Art. 5.

Chiunque importi benzina è obbligato a prelevare dai fabbricanti di 1ª categoria, dai commercianti all'ingrosso e dagli importatori di spirito una quantità di alcool corrispondente ad ettanidri 1.5 per ogni 100 quintali di benzina importata, ed a mescolarlo con una parte di questa in guisa che esso sia contenuto nella miscela nella misura di cui al primo comma del precedente art. 3.

E' consentito il passaggio della quota di alcool da prelevare e del conseguente obbligo di mescolarlo da un importatore di benzina all'altro o ai fabbricanti di carburante.

Gli importatori di benzina in quantità inferiori a 5 tonnellate potranno essere esonerati dal prelevare la quota di alcool, nella misura di cui al 1° comma, sol quando dimostrino che altri siano loro subentrati nel particolare obbligo ovvero quando paghino un prezzo di riscatto nella misura di L. 150 per ogni ettanidro di alcool da miscelare.

Il prelevamento dell'alcool da impiegare per carburante da parte dei fabbricanti di carburante già ammessi all'uso dell'alcool denaturato in esenzione da imposta è soggetto unicamente al limite della quota loro esclusivamente riservata. Sarà peraltro data la preferenza in primo luogo alle Amministrazioni statali, provinciali o comunali che producano direttamente in economia il carburante ed in secondo luogo a coloro che dimostrino di aver contratti di fornitura con le stesse Amministrazioni.

Il mancato prelevamento dell'alcool dopo un mese dalla data della bolletta d'importazione della benzina è considerato come azione punibile ai sensi dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52, tranne il caso dell'esaurimento generale della quantità complessiva che i fabbricanti, i commercianti all'ingrosso e gli importatori di spirito debbono tenere a disposizione ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

La richiesta del prelevamento dell'alcool deve essere corredata con la bolletta di pagamento del dazio di confine sulle corrispondenti quantità di benzina importata.

Su detta bolletta potrà, ove occorra, essere apposta la dichiarazione per il passaggio della quota di alcool da prelevare o di parte di essa dalla ditta importatrice della benzina cui si riferisce la bolletta ad un'altra.

Sulla stessa bolletta dovrà poi essere apposta dal competente ufficio finanziario l'attestazione dell'eseguito prelevamento dell'alcool da miscelare.

La bolletta di pagamento del dazio di confine sulla benzina, munita dell'attestazione del prelevamento dell'alcool, sarà unita alla bolletta a cauzione per il trasporto di questo dalla fabbrica al sito di miscela e sarà poi restituita, a miscela avvenuta e con l'attestazione di questa, alla ditta importatrice della benzina.

Le bollette di pagamento debbono da ciascun importatore, essere utilizzate per il prelevamento dell'alcool in ordine rigorosamente cronologico.

Esse, entro un mese dalla data di restituzione dopo prelevato l'alcool ed eseguita la miscela, debbono essere esibite alla dogana che le ha emesse perchè sia riportata sulle matrici rispettive l'ultima delle attestazioni apposte su di esse.

Le ditte abituali importatrici di benzina potranno essere autorizzate a prelevare l'alcool da miscelare anzichè in base alla quantità di benzina importata di volta in volta, in base alla quantità complessiva importata in un mese. In tal caso, le bollette d'importazione possono essere sostituite da un certificato complessivo della dogana in cui siano riportati il numero e la data di esse bollette. Sempre in tal caso, ove il prelevamento dell'alcool non si effettui entro un mese dalla data dell'ultima bolletta d'importazione, si rendono applicabili le sanzioni, di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52.

Art. 7.

Salva l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 2, la denaturazione dell'alcool da mescolare con la benzina deve essere effettuata, presso le fabbriche per quello prodotto nel Regno e presso appositi stabilimenti per quello importato, con le stesse norme e cautele prescritte per la denaturazione dell'alcool destinato ad altri usi industriali ed in quantità non inferiore a 9 ettolitri per volta. La denaturazione dell'alcool da destinare alla fabbricazione di carburante dovrà invece essere effettuata, e sempre con le norme e cautele prescritte per la denaturazione dell'alcool destinato ad usi industriali, presso gli stessi stabilimenti ove si provvede alla fabbricazione del carburante. Il denaturante sarà fornito dallo Stato al prezzo di L. 10 per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

E' in facoltà però di ciascun fabbricante di carburante di servirsi dell'adulterante già ammesso per i rispettivi carburanti.

Lo spirito denaturato destinato ad essere impiegato come carburante o in miscela con la benzina deve essere, sino a quando detto impiego non sia avvenuto, depositato in appositi magazzini che abbiano i requisiti di quelli doganali di proprietà privata.

Per le eccedenze e per le deficienze di esso, sia durante il deposito in detti magazzini, sia durante il trasporto, qualora siano superiori al 5 per cento della quantità depositata o trasportata, sono applicabili le penalità di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 14 febbraio 1930, n. 52.

Art. 8.

La miscela dell'alcool con la benzina ed in genere la preparazione dei carburanti deve avvenire sotto la vigilanza della finanza in locali e recipienti denunciati e verificati.

Sono a carico degli importatori di benzina e dei fabbricanti di carburanti le indennità dovute al personale delegato alla vigilanza sulle operazioni di adulterazione e sulla miscela.

Art. 9.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire la temporanea disponibilità a favore dei fabbricanti e dei commercianti all'ingrosso di alcool della quota di prodotto accantonata ai sensi dell'art. 1, subordinando la concessione a quelle garanzie che caso per caso essa riterrà di fissare.

Art. 10.

Qualsiasi controversia circa la qualificazione delle merci o dei prodotti sarà risoluta con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

Roma, addì 27 marzo 1930 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze: Mosconi.

Il Ministro per le corporazioni: Bottai.

(2099)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. P-150.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Pocraiaz Giorgio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Rovigno e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Pocraiaz Giorgio fu Giorgio e della fu Sbisà Giovanna, nato a Rovigno il 19 febbraio 1899, residente a Rovigno, via Mazzini, 7, di condizione industriale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Pocraiaz in « Sbisà ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rismondo Francesca di Matteo e di Virginia Buranello, nata a Rovigno l'8 ottobre 1899, ed ai figli nati a Rovigno: Giovanna, il 28 febbraio 1920; Virginia, il 17 marzo 1921; Giorgio, il 12 novembre 1922; Giustina, il 19 gennaio 1924; Mario, il 2 febbraio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(729)

N. P-148.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Peranovich Domenico fu Giacomo;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Pisino e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Peranovich Domenico fu Giacomo e della Stipanich, nato a Cherso il 27 giugno 1885, residente a Pisino, di condizione ferroviere, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Peranovich in « Perani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Rovis Marcella di Carlo e di Berbitz Virginia, nata a Gimino il 15 agosto 1891, ed al figlio Renato, nato a Gimino il 14 dicembre 1909; ai figli nati a Mompaderno: Norina, il 10 settembre 1911; Domenico, il 1° gennaio 1916; ai figli nati a Cerretto Istriano: Marcella, il 3 novembre 1913; Irene, l'8 marzo 1921; Ezio, il 24 giugno 1923; Egidio Tullio, il 5 giugno 1926; Romano, nato a Gorizia il 20 dicembre 1918.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 17 aprile 1929 - Anno VII

Il prefetto: Leone Leone.

(730)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Camera dei deputati il 9 aprile 1930 il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1930, n. 251, che approva una convenzione modificativa di quella vigente con la Società Adria per l'esercizio delle linee di navigazione Periplo Italico e Nord Europa.

(2082)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 10 aprile 1930 è stato inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 264, riguardante la convenzione per la concessione dell'autostrada Torino-Milano alla Società omonima.

(2083)

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che l'11 aprile 1930 è stato inviato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 20 marzo 1930, n. 269, recante un'autorizzazione di spesa in dipendenza dei Patti Lateranensi.

(2097)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Pubblicazione della graduatoria del personale.

Si comunica che in conformità delle disposizioni emanate con l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si è provveduto alla pubblicazione a stampa della « Graduatoria » del personale del Ministero della giustizia e degli affari di culto e delle dipendenti Amministrazioni, secondo la situazione al 1° gennaio 1930-VIII.

(2085)

MINISTERO DELLE FINANZE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ruoli di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, secondo la situazione al 1° gennaio 1930.

Gli eventuali reclami, per rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, addì 10 aprile 1930 - Anno VIII

(2098)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 84.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 aprile 1930 - Anno VIII

Francia	74.70	Belgrado	33.775
Svizzera	369.81	Budapest (Pengo)	3.35
Londra	92.797	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.663	Norvegia	5.107
Spagna	238.40	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.663	Svezia	5.13
Berlino (Marco oro)	4.554	Polonia (Sloty)	214 —
Vienna (Schillinge)	2.69	Danimarca	5.11
Praga	56.56	Rendita 3.50 %	67.90
Romania	11.36	Rendita 3.50 % (1902)	62.15
Peso Argentino Oro	17.02	Rendita 3 % lordo	41.15
Peso Argentino Carta	7.475	Consolidato 5 %	80.975
New York	19.079	Obblig. Venezie 3.50 %:	
Dollaro Canadese	19.075	I Serie	75.275
Oro	368.13	II Serie	74 —

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso riguardante la 35ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 % emesse in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048.

Si notifica che nel giorno di sabato 3 maggio 1930-VIII, alle ore 8 in Roma, in una sala a piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 35ª estrazione delle obbligazioni ferroviarie 3 per cento create in dipendenza della legge 27 aprile 1885, n. 3048, ed emesse dalle Società esercenti le Reti Adriatica, Mediterranea e Sicula, obbligazioni assunte poi dallo Stato in forza dell'art. 14 della legge 8 aprile 1895, n. 486.

Per ciascuna delle serie *A*, *B*, *C*, *D*, *E*, saranno estratti i quantitativi di obbligazioni stabiliti dalle relative tabelle di ammortamento stampate a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a partire dal 1° luglio p. v., saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 aprile 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2086)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e la Francia.

Il giorno 1° aprile 1930, sono state scambiate in Parigi fra il Regio ambasciatore d'Italia ed il Ministro degli affari esteri francese le ratifiche della Convenzione sanitaria veterinaria italo-francese del 31 maggio 1929.

Detta Convenzione è stata approvata nel Regno con R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 1929-VIII.

(2084)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Varianti al concorso bandito per 20 posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1930, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1930, con il quale è stato indetto un concorso per esami per l'ammissione di 20 alunni di ordine in prova nell'Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Le prove scritte del predetto concorso avranno luogo nei giorni 14 e 15 maggio 1930.

Roma, addì 7 aprile 1930 - Anno VIII

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(2092)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.